

considerato che un abbassamento dell'aliquota IVA comporterebbe una riduzione del costo complessivo delle opere stesse e ciò permetterebbe ai comuni di far fronte in modo adeguato alle esigenze della collettività;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di ridurre l'aliquota IVA sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, visto che tale misura andrebbe ad incentivare il settore delle costruzioni attualmente in crisi.

9/4297/13.

Luciano Dussin, Giancarlo Giorggetti, Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti;

preso atto che il comparto calzaturiero vive attualmente una complessa fase di ristrutturazione;

considerato che tale situazione si ripercuote negativamente in primo luogo sui lavoratori delle industrie interessate e secondariamente sui lavoratori delle ditte fornitrici dei prodotti semilavorati;

ritenuto che il passaggio dell'aliquota IVA dal 16 per cento al 20 per cento comporterà sicuramente un contraccolpo economico negativo al mercato delle calzature, e, quindi, a tutto il complesso dei lavoratori delle industrie direttamente o indirettamente interessate;

impegna il Governo

a prevedere le misure necessarie affinché riveda al ribasso l'aliquota IVA sui prodotti del comparto calzaturiero.

9/4297/14.

Cavaliere, Molgora.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che il 31 dicembre 1997 scade l'agevolazione IVA prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

considerato che comunemente i cittadini evitano di richiedere la fattura agli esecutori dei lavori oppure esigono la fattura su un importo minore al fine di sottrarsi dal pagamento dell'IVA che aumenta pesantemente l'importo totale delle opere, incentivando, così, il mercato di lavoro in nero ed alimentando l'evasione fiscale nel settore delle costruzioni;

impegna il Governo:

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie ad una modifica delle norme in vigore in materia;

a rivedere l'aliquota IVA sulle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria considerato che solo un'aliquota ridotta farebbe emergere l'attività lavorativa sommersa.

9/4297/15.

Formenti, Ciapusci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328,

preso atto che l'imposta di fabbricazione sul gas metano per usi diversi dal domestico attualmente è di 332 L/mc in tutte le regioni con esclusione di quelle ex Cassa del Mezzogiorno che è di 238 L/mc, nonché con esclusione dei consumi effettuati nelle imprese industriali, artigiane, agricole per usi analoghi a quelli industriali e alberghiere, che vengono assoggettati ad una imposta agevolata di 20 L/mc su tutto il territorio nazionale;

considerata la circolare del Ministero delle finanze n. 73 - prot. 8822/XI del 20 settembre 1997, per la quale si esentano i consumi di metano nelle strutture alberghiere poiché, come testualmente riportato, « in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi è equiparata all'impresa industriale »;

ritenuto che gli ospedali sono realisticamente assimilabili alle strutture alberghiere in quanto la preponderante quantità di metano viene utilizzata per la cottura dei cibi, la produzione di acqua calda e di riscaldamento da fornire ai degenti così come per i clienti degli alberghi;

constatato che ai sensi della circolare XI/1977/445 DOG/86 IF 59 prot. 7131 del 20 luglio 1977, per i casi in cui non sia certo il diritto all'aliquota agevolata, viene fatta istanza all'Utf territoriale che si esprime in merito e per quanto riguarda le case di riposo è pressoché prassi comune su tutto il territorio nazionale che autorizzi l'applicazione dell'aliquota agevolata sui consumi del metano in quanto « assimilabili a strutture alberghiere »;

valutata una disparità di trattamento tra le case di riposo e gli ospedali;

impegna il Governo

a equiparare le strutture ospedaliere alle strutture alberghiere, in quanto organizzazioni dirette a fornire al cliente servizi di cui alla citata circolare del ministero delle finanze del 20 settembre 1977, n. 73, e come tali assoggettate all'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

9/4297/16.

Covre, Michielon, Molgora.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che in base al disposto di cui al n. 41-bis, tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rientrano tra i

beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento « le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale »;

constatato che, alla richiesta di una ditta privata di autotrasporto che esegue trasporto a favore di persone disabili derivante da contratto di appalto se tale prestazione debba essere assoggettata ad aliquota del 4 per cento prevista dal citato n. 41-bis della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 oppure ad aliquota ordinaria del 19 per cento, un parere de *Il Sole 24 Ore* del 1995, inserto *L'esperto risponde* n. 85, pag. 1863, rispondeva che detta prestazione di trasporto non era tra quelle socio-sanitarie e simili e pertanto doveva essere assoggettata ad aliquota ordinaria;

preso atto di quanto accade nella pratica e cioè che alcuni comuni chiedono alle ditte locali che effettuano trasporto di disabili di applicare l'aliquota ridotta del 4 per cento, mentre altri Comuni, richiamandosi al citato parere de *Il Sole 24 Ore*, l'aliquota ordinaria del 19 per cento;

impegna il Governo

a precisare con un'interpretazione autentica che il servizio di trasporto dei disabili è da intendersi equiparato alle prestazioni socio-sanitarie assoggettate all'aliquota del 4 per cento, al fine di chiarire in maniera definitiva l'aliquota Iva da applicare alle ditte che esercitano trasporto di persone disabili.

9/4297/17.

Grugnetti, Michielon, Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo,

preso atto che l'articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 7307 successive modificazioni e integrazioni, prevede al comma quarto che il comune competente rilasci l'attestazione di esenzione dall'Iva;

considerato che l'amministrazione quando chiede la fattura propone immediatamente all'impresa anche l'attestato per l'esenzione dall'Iva;

ritenuto che nel caso di avvenuta attestazione da parte di un comune non competente, le imprese non debbono essere coinvolte nel contenzioso tributario che scaturisce da tale errata attestazione;

impegna il Governo

a riconoscere alle imprese che si trovano nella situazione suindicata le agevolazioni sull'IVA previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, a prescindere dalla eventuale incompetenza dell'autorità che abbia rilasciato la suddetta attestazione.

9/4297/18.

Pittino, Roscia.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che i trasporti effettuati con veicoli scuolabus vengono ora aggravati da un'aliquota Iva del 10 per cento;

ritenuto che il trasporto con mezzi scuolabus è un servizio importante predisposto dagli enti locali, soprattutto nelle zone montane dove i plessi scolastici sono spesso lontani dai luoghi di residenza dei bambini;

constatato che il Governo ha già aggravato il settore della scuola procedendo alla chiusura di molti plessi scolastici;

considerato che gli enti locali sono già stati pesantemente colpiti anche dalla legge finanziaria del 1997 con tagli ai trasferimenti erari ali, ai quali si aggiungono quelli previsti con la legge finanziaria 1998;

impegna il Governo:

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie ad una modifica delle norme in vigore in materia;

a rivedere l'aliquota Iva fissata dal presente decreto sulle prestazioni di servizi scuolabus considerato che l'attuale aliquota Iva pagata dai comuni è, in realtà, un ulteriore costo che graverà sulle famiglie.

9/4297/19.

Bianchi Clerici, Rodeghiero.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge in esame assoggetta ad aliquota del 10 per cento il trasporto pubblico urbano di persone ad esclusione di quello effettuato a mezzo taxi o altri mezzi equiparati;

constatato che, soprattutto nelle grandi città, il trasporto pubblico urbano funziona poco e male e tale nuova disposizione non contribuirà di certo a migliorarlo;

preso atto che i mezzi pubblici quali gli autobus da città sono utilizzati principalmente da soggetti che non dispongono di grandi capacità economiche;

impegna il Governo

a ripristinare per il trasporto pubblico urbano di persone il precedente trattamento di esenzione.

9/4297/20.

Dalla Rosa, Molgora, Cavaliere.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che il medesimo, all'articolo 2, interviene sull'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti dall'imposta;

preso atto delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 delle legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato;

analizzata la circolare ministeriale 25 febbraio 1992, n. 3, di attuazione della citata legge n. 266 del 1991;

impegna il Governo

ad includere tra le operazioni esenti dall'imposta anche gli acquisti di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.

9/4297/21.

Michielon, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante « disposizioni tributarie urgenti »;

considerato che la realizzazione delle opere pubbliche richiede tempi lunghi ed i relativi pagamenti avvengono per stato di avanzamento dei lavori, e, quindi, il quadro economico sarebbe stravolto rendendo necessario il rifinanziamento delle opere medesime;

impegna il Governo

a provvedere affinché per i contratti di appalto di opere pubbliche registrati entro la data del 31 dicembre 1997, il termine di registrazione e di emissione della fattura venga fissato al 30 giugno 1998.

9/4297/22.

Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

attualmente gli articoli di vestiario scontano un'aliquota IVA del 20 per cento;

quello dell'abbigliamento costituisce un settore trainante non solo per l'economia delle regioni della Padania, ma anche per quella delle restanti regioni dell'Italia;

in tale settore la presenza femminile è preponderante;

considerato che:

tale settore attraversa un periodo di crisi che investe inevitabilmente gli imprenditori cosiddetti contoterzisti;

il protrarsi della crisi ha già posto un pesante problema sociale relativo alla disoccupazione femminile;

l'abbassamento dell'aliquota IVA potrebbe costituire una misura significativa per il rilancio per l'attività delle piccole imprese che costituiscono il tessuto produttivo del settore abbigliamento;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di applicare ai prodotti di vestiario e, più in generale, a quelli dell'abbigliamento l'aliquota IVA del 10 per cento.

9/4297/23.

Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che:

attualmente le carni e le parti commestibili di varie specie animale scontano un'aliquota IVA del 10 per cento;

il recente problema della cosiddetta mucca pazza ha ingenerato ingiustificate remore nell'acquisto e nel consumo di carni non solo di origine bovina;

considerato che un abbassamento dell'aliquota porterebbe sicuramente ad un recupero delle quote di consumo di carne;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di applicare alle carni e parti commestibili degli animali di cui al numero 2, lettera *b*), comma 6, articolo 1 del disegno di legge in esame, l'aliquota del 4 per cento.

9/4297/24.

Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 6, dispone norme in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

le disposizioni contenute nell'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993 di fatto non sono state mai applicate;

il regime di tassazione previsto dal citato articolo 66 trova applicazione solo per il 1998 ed il 30 settembre ultimo scorso scadeva il termine per la denuncia da parte dei contribuenti interessati;

considerato che adempimenti e sistemi di tassazione, riferibili ad un'unica annualità, comportano soltanto complicazioni ed aggravii burocratici per contribuenti ed uffici comunali;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di esentare, per il 1997 ed il 1998, le aree scoperte operative dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

9/4297/25.

Chiappori, Molgora.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:

la nuova aliquota IVA, in vigore dal 1° ottobre scorso, applicata al sale da cucina è pari al 20 per cento;

tale incremento appare ingiustificato e particolarmente penalizzante per un bene di primaria importanza nel consumo delle famiglie;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di portare l'aliquota del sale da cucina al 10 per cento come per gli altri beni di prima necessità.

9/4297/26.

Fongaro, Copercini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante « disposizioni tributarie urgenti »;

considerato che l'attuale normativa dell'IVA riguardante il regime delle autovetture è regolamentata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972;

preso atto che dal 1° gennaio 1998 entrerà in vigore sulla stessa materia l'articolo 19-*bis*, così come formulato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313;

ritenuto che ai fini delle imposte dirette, con esclusione del caso in cui costituiscano oggetto proprio dell'attività o si tratti di agenti o rappresentanti, le autovetture vengono considerate ad uso promiscuo personale e, quindi, inerenti l'attività per il 50 per cento del valore di acquisto e delle spese connesse al suo utilizzo, come ad esempio, benzina, manutenzioni, eccetera;

impegna il Governo

ad adeguare la normativa sull'IVA a quella delle imposte dirette, al fine di consentire

la detrazione, anche parziale, dell'IVA pagata sulle spese connesse all'utilizzo delle autovetture (benzina, manutenzione, riparazioni, ecc.).

9/4297/27.

Martinelli, Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante « disposizioni tributarie urgenti »;

considerato che l'attuale normativa dell'IVA riguardante il regime delle autovetture è regolamentata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972;

preso atto che dal 1° gennaio 1998 entrerà in vigore sulla stessa materia l'articolo 19-*bis*, così come formulato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313;

constatato che le suddette norme stabiliscono la completa indetraibilità dell'IVA, salvo il caso in cui le autovetture costituiscano oggetto proprio dell'attività oppure che si tratti di agenti o rappresentanti;

ritenuto che ai fini delle imposte dirette, con esclusione del caso in cui costituiscano oggetto proprio dell'attività o si tratti di agenti o rappresentanti, le autovetture vengono considerate ad uso promiscuo personale e, quindi, inerenti l'attività per il 50 per cento del valore di acquisto e delle spese connesse al suo utilizzo, come ad esempio, benzina, manutenzioni, eccetera;

impegna il Governo

a prevedere l'adeguamento della normativa sull'IVA a quella delle imposte dirette, consentendo la detrazione al 50 per cento dell'IVA pagata sul costo di acquisto delle vetture da parte delle imprese e degli eser-

centi arti e professioni, mantenendo, ovviamente, le maggiori detrazioni già previste per i casi specifici.

9/4297/28.

Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;
premessi che:

attualmente le opere pubbliche realizzate dagli enti locali territoriali scontano un'aliquota IVA del 10 per cento;

tali opere rappresentano un costo per la collettività;

considerato che un abbassamento dell'aliquota IVA comporterebbe una riduzione del costo complessivo delle opere stesse e ciò permetterebbe ai comuni di far fronte in modo adeguato alle esigenze della collettività;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di applicare l'aliquota IVA del 4 per cento alle opere pubbliche realizzate dagli enti locali territoriali, visto che tale misura andrebbe ad incentivare il settore delle costruzioni attualmente in crisi.

9/4297/29.

Bagliani, Pittino, Molgora.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che:

la nuova aliquota IVA, in vigore dal 1° ottobre scorso, applicabile al vino è passata dal 16 per cento al 20 per cento;

tale incremento è pari a quello stabilito per i beni di lusso ed il vino non può certamente considerarsi un bene di lusso;

tale incremento va a colpire ingiustificatamente un bene importante nel consumo delle famiglie e altrettanto un bene

che svolge un'importante funzione di « traino » per altre attività economiche che sarebbero duramente colpite dall'aumento dell'aliquota Iva;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di applicare al vino l'aliquota del 10 per cento come per gli altri prodotti dell'agricoltura.

9/4297/30.

Barral, Molgora.

La Camera,

premesso che:

a) attualmente l'IVA è in Italia del 10 per cento e tale percentuale costituisce una delle aliquote più elevate nell'ambito comunitario;

b) in particolare l'IVA sui farmaci rimborsabili è, in Italia (10 per cento) molto più elevata che in quasi tutti gli altri paesi europei (Austria 0 per cento, Belgio 6,0 per cento, Spagna 3,0 per cento, Francia 2,1 per cento, Grecia 8,0 per cento, Irlanda 0 per cento, Olanda 6,0 per cento, Portogallo 5,0 per cento, Regno Unito 0 per cento, Svezia 0 per cento, Svizzera 2,0 per cento, Germania 15,0 per cento);

c) l'IVA sui farmaci è stata in Italia aumentata dal 4 per cento al 10 per cento, a partire dal 1° gennaio 1997 (legge 28 febbraio 1997, n. 30), in quanto, a termini delle direttive comunitarie in materia non è ammessa una aliquota inferiore al 5 per cento, salvo che per beni e servizi che si fossero trovati ad un livello inferiore al 5 per cento in data anteriore al 10 gennaio 1991: mentre i farmaci etici furono trasferiti all'aliquota del 4 per cento (con il decreto-legge 41/95), a partire dal 23 febbraio 1995;

d) a regime la direttiva comunitaria 92/77 prevede l'applicazione in tutti gli Stati membri di una aliquota normale, non inferiore al 15 per cento e di una o due aliquote ridotte non inferiori al 15 per cento;

e) le aliquote ridotte, sempre a termini della direttiva comunitaria 92/77 (articolo 1), devono applicarsi ad una serie di prodotti essenziali e di prima necessità, tra cui i farmaci (senza distinzione tra rimborsabili e non rimborsabili dai regimi di sicurezza sociale);

considerato che:

a) l'aliquota relativamente elevata, rispetto a quasi tutti i paesi europei, del 10 per cento a carico dei farmaci rimborsabili gonfia artificialmente, per circa 1.300 miliardi in più all'anno, la spesa farmaceutica pubblica e, in assenza di un'adeguata copertura del fondo sanitario nazionale:

a1) determina disavanzi « sommersi » nell'erogazione del servizio farmaceutico, per carenza di finanziamenti adeguati delle farmacie;

a2) rischia di provocare disfunzioni periodiche nell'erogazione del servizio farmaceutico (passaggi all'indiretta, eccetera) con disagi sociali non indifferenti;

b) nel 1997, l'aumento dell'IVA sui farmaci rimborsabili (dal 4 per cento al 10 per cento) ha determinato una maggiore spesa farmaceutica pubblica di circa 750 miliardi di lire, di cui solo 350 « rifinanziati ». Per tale motivo si è determinato uno sfondamento del tetto di spesa farmaceutica '97 di circa 400 miliardi che provoca difficoltà nella gestione della prestazione farmaceutica a livello regionale e locale.

considerato inoltre che:

a) l'Italia dovrà in futuro adeguarsi completamente alle normative delle direttive comunitarie in materia di IVA e che quindi l'aliquota minima, oggi del 4 per cento, dovrà essere portata ad un livello uguale o superiore al 5 per cento;

b) in tal caso cadrebbe ogni ostacolo normativo comunitario a che tra i beni ed i servizi soggetti all'aliquota minima siano inseriti anche i farmaci;

c) l'introduzione dei farmaci (rimborsabili e non) tra i prodotti ad aliquota IVA più bassa si tradurrebbe:

c1) in una riduzione del tasso di inflazione (se l'aliquota minima fosse stabilita al 5 per cento l'impatto sul tasso di inflazione sarebbe pari a quasi il -0,1 per cento);

c2) in una riduzione, a parità di tutte le altre condizioni, della spesa farmaceutica pubblica, per circa 700 miliardi di lire annue;

c3) in una riduzione della spesa a carico dei privati (farmaci in classe « c » e farmaci in classe « a » e « b » acquistati al di fuori del S.S.N.) del 5 per cento circa:

impegna il Governo

in occasione del definitivo adeguamento del regime delle aliquote IVA alle disposizioni comunitarie ad inserire i farmaci tra i beni e servizi soggetti all'aliquota più bassa di IVA.

9/4297/31.

Mangiacavallo, Fioroni, Giannotti, D'Amico.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge A.C. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997 n. 328 recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela;

L'Unione europea non ha ancora raggiunto un accordo sull'imposta di valore aggiunto nel campo dell'editoria giornalistica, l'editoria libraria, dischi, cassette, videocassette, *Cd-rom*, multimediali ed audiovisivi in generale;

la Gran Bretagna è lo Stato membro con l'imposta di valore aggiunto più bassa per l'editoria:

impegna il Governo:

ad adoperarsi in seno all'Unione europea, e conseguentemente presso i suoi Stati membri, perché l'imposta di valore aggiunto su tutti i prodotti creativi, artistici, culturali, nelle loro diverse forme (dischi, cassette, videocassette, *Cd-rom*, multimediali ed audiovisivi in generale), legati all'ordinamento sui diritti d'autore, possa, nel più breve tempo possibile, arrivare ad una equiparazione, suggerita attorno al 5 per cento;

a rivedere, nel più breve tempo possibile, i valori dell'IVA nel nostro paese con rispetto agli stessi prodotti sopracitati, portandoli ad una giusta equiparazione, nel rispetto dell'attività creativa e artistica legata al diritto l'autore.

9/4297/32.

Fei, Contento.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che:

il recente decreto-legge del 29 settembre 1997, n.328, contiene un aumento delle aliquote IVA di ben quattro punti percentuali, dal 16 al 20 per cento, costituendo un grave pregiudizio per il settore dell'industria musicale, già in crisi;

è il produttore indipendente il soggetto su cui incide più pesantemente il provvedimento fiscale, e che l'universo dei produttori indipendenti è composto principalmente da imprenditori individuali o da piccole imprese con potenzialità finanziarie estremamente ridotte;

considerato altresì la funzione importante che il settore svolge nella didattica per il crescente sviluppo delle tecnologie applicate;

impegna il Governo

a promuovere a livello comunitario l'inserimento del disco tra i beni e i servizi per i quali è consentita l'IVA ridotta, mediante

l'equiparazione ad altri prodotti culturali, quali il libro e le edizioni musicali a stampa.

9/4297/33.

Volontè, Teresio Delfino, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

in base alla legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria), a partire dal 1° gennaio 1997, tutti i pagamenti relativi ai rimborsi richiesti da lavoratori autonomi dovevano essere liquidati tramite concessionario, senza limite d'importo;

le ditte prive di conto fiscale, come, ad esempio quelle operanti nel settore dell'agricoltura, rappresentanti fiscali ex articolo 17, ditte cessate, eccetera, venivano liquidate tramite un capitolo di bilancio programmato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;

successivamente, con nuovo decreto, veniva posto il limite dei rimborsi a 500 milioni di lire (massimo) per le ditte con conto fiscale, senza assegnazione di capitolo di spesa nel bilancio dello Stato poiché il prelievo per i pagamenti avviene direttamente tramite il gettito Iva presso i concessionari competenti;

con ordine di servizio del 15 settembre 1997 la Direzione generale competente disponeva che i pagamenti, avendo alcuni uffici Iva superato il *plafond* consentito, non potevano più essere erogati tramite conto fiscale, determinando una rilevante incongruenza tra questa disposizione ed il fatto che il concessionario continua le liquidazioni dei rimborsi se a questo direttamente richiesti;

il Ministero delle finanze non può procedere al blocco dei rimborsi tramite conto fiscale, in quanto non è previsto da alcuna norma di legge, essendo il conto fiscale fuori dal capitolo di spesa stabilito;

tale situazione colpisce e penalizza fortemente le piccole e medie im-

prese, le quali, da una parte, a causa della mancata concessione dei rimborsi Iva, devono ricorrere agli istituti di credito per potersi finanziare e, dall'altra, sono tassati su questo indebitamento con l'Irap;

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti che rimuovano la grave situazione dei rimborsi IVA, evitando così la grave crisi finanziaria di numerose piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto produttivo ed occupazionale del Paese.

9/4297/34.

Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 328/1997 recante disposizioni tributarie urgenti;

premesso che la legge 97/1994 concernente nuove disposizioni per le zone montane attribuisce alle Comunità montane un proprio territorio qualificandole come enti rappresentativi di interessi diffusi delle collettività montane;

considerato che:

il decreto legislativo 504/1992 include le Comunità Montane fra gli enti territoriali;

con la legge 23 marzo 1981, n. 93 lo *status* degli amministratori delle Comunità montane è conformato a quello dei comuni;

l'articolo 7, comma 4 del decreto-legge n. 318 del 1986 convertito dalla legge 488/1986 equipara le norme di bilancio e la contabilità al comune con maggior numero di abitanti;

l'articolo 7 comma 4 del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito nella legge 440 del 1987, assimila ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali gli enti montani ai comuni;

preso atto che le Comunità montane sono state escluse dal regime IVA ordinario previsto per i comuni e le province;

la legge 59/97 stabilisce di affidare alle comunità montane, alla pari dei comuni funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e criteri della stessa;

impegna il Governo

ad emanare una norma di principio che sancisca l'omologazione delle Comunità montane ai Comuni per evitare che le Comunità montane rientrino tra gli enti che sono soggetti alla variazioni dell'IVA maggiorata dal decreto-legge n. 328.

9/4297/35.

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

La Camera,

considerati i gravi problemi che attraversano i comuni piemontesi, in particolare quelli ricompresi nella provincia di Cuneo, che hanno subito gravi danni a seguito delle alluvioni del novembre 1994;

considerato altresì che in applicazione del decreto ministeriale 26 giugno 1997, il termine per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali scade il 30 giugno 1998, ma al tempo stesso, pone al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione del contributo previsto dallo stesso decreto, cioè soltanto per le fatture emesse entro e non oltre la predetta scadenza del 31 dicembre 1997;

preso atto che in molti comuni rimasti alluvionati sono tuttora in corso le opere di ricostruzione e di ripristino dei danni ai privati che si ritiene continueranno anche nel corso del 1998;

valutato che sarebbe opportuno ovviare al problema attraverso una ulteriore proroga delle sopracitate disposizioni per il recupero dell'IVA al fine di consentire ai

privati danneggiati il recupero anche sulle fatture emesse dopo il 31 dicembre 1997 e almeno fino al 30 giugno 1998;

impegna il Governo

alla proroga del termine fino al 30 giugno 1998 anche per le fatture emesse entro tale data, per la concessione del contributo previsto dal D.M 26 giugno 1997.

9/4297/36.

Panetta, Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

La Camera

in sede di discussione del decreto-legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti entro il corrente anno al fine di:

1) consentire che per le procedure di concordato preventivo con cessione di beni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 328/97 non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, né gli interessi a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di realizzo dell'attivo;

2) consentire che il pagamento delle pene pecuniarie nella misura ridotta come stabilito nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633, avvenga — come per l'imposta — non oltre gli stessi termini previsti per beneficiare delle stesse misure ridotte ivi specificate onde eliminare l'obbligo del pagamento contestuale;

3) disporre che, ai soli fini della liquidazione della dichiarazione integrativa di condono ex legge 413/91, la soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, richiamata dagli artt. 45, comma 4 e 51, comma 8, della legge 413/91, si applica nella misura del 50 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tale disposizione si applica alle posizioni che risultano pendenti alla data della sua entrata in vigore;

4) disporre che la domanda all'Ufficio IVA competente da parte dei contribuenti che abbiano usufruito delle disposizioni portate dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 207 e abbiano fatto nei termini il versamento delle imposte, possa essere presentata entro il 15 ottobre 1997.

9/4297/37.

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda che la cessione di beni e la prestazioni di servizi fatta da imprese artigiane siano sottoposte all'aliquota del 10 per cento.

9/4297/38.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda che le cessioni di beni relativi a materie

prime e semilavorati per l'edilizia siano sottoposti all'aliquota del 10 per cento.

9/4297/39.

Antonio Pepe, Carlo Pepe, Giovanni Pace, Contento, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda che le prestazioni di servizi relativi al trasporto di alunni nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole materne rientrino tra le prestazioni esenti da IVA.

9/4297/40.

Contento, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Marengo, Alberto Giorgetti, Berselli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda che le prestazioni di servizi relativi al trasporto di portatori di handicap rientrino tra le prestazioni esenti da IVA.

9/4297/41.

Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Alberto Giorgetti, Berselli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda che le prestazioni di servizi relativi al

trasporto di persone di età superiore ad anni 65 rientrano tra le prestazioni esenti da IVA.

9/4297/42.

Alberto Giorgetti, Giovanni Pace,
Antonio Pepe, Carlo Pace,
Contento, Marengo, Berselli.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-
legge n. 328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda le prestazioni di servizi da parte di lavoratori autonomi, oggi soggetta all'aliquota del 20 per cento, siano assoggettate all'aliquota del 10 per cento.

9/4297/43.

Berselli, Giovanni Pace, Antonio
Pepe, Carlo Pace, Contento,
Marengo, Alberto Giorgetti.

La Camera,

in sede di discussione del decreto-
legge n.328/97, A.C. 4297,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che preveda la non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni di servizio di trasporto di merci e di persone destinate e provenienti dalle isole di Pantelleria e Lampedusa.

9/4297/44.

Caruso, Giovanni Pace, Antonio
Pepe, Carlo Pace, Contento,
Marengo, Alberto Giorgetti,
Berselli.

La Camera,

premesso che

l'attività di allevamento ed adde-
stramento dei cavalli di razza per qualsiasi

fine nel rispetto della normativa comunitaria in materia di carico di bestiame per unità di superficie deve essere considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

vi è l'esigenza di rispettare la normativa comunitaria al fine di non incorrere in future sanzioni;

questo riconoscimento gioverebbe agli esercenti tali tipi di attività,

impegna il Governo

ad emanare norme idonee al recepimento della normativa comunitaria in materia di allevamento o addestramento di cavalli di razza in modo tale da ricomprendere questa attività nell'ambito di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

9/4297/45.

Possa.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono, tra l'altro, le imprese esercenti la produzione e/o la vendita di articoli musicali ed in particolare di dischi, compact disk, nastri e cassette, versano in un particolare stato di crisi dovuto all'aggravio generale della pressione fiscale e ad un conseguente cospicuo calo nelle vendite;

considerato che queste imprese occupano un numero consistente di addetti ai lavori,

impegna il Governo

ad emanare nei confronti di queste attività provvidenze tali da non aggravare ulteriormente i costi di produzione, al fine di

renderle competitive sui mercati nazionali ed internazionali e di mantenerne l'occupazione.

9/4297/46.

Palumbo.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297 di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, ribadisce la penalizzazione dell'industria di costruzione e vendita di imbarcazioni da diporto con conseguenze negative per il settore che occupa un numero cospicuo di lavoratori:

impegna il Governo

ad emanare provvidenze tali da impedire l'ulteriore aggravio della pressione fiscale a carico di questi imprenditori di modo tale che siano in condizioni di concorrere liberamente nei mercati nazionali ed internazionali con prezzi competitivi e possano salvaguardare in questo modo quote di mercato e posti di lavoro dei loro dipendenti.

9/4297/47.

Gazzara, Palumbo.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'Iva, che colpiscono le aziende vinicole che versano in una situazione grave disagio economico che si riflette pesantemente sull'occupazione;

considerato che la produzione di vini rappresenta un settore trainante nell'economia italiana,

impegna il Governo

a provvedere ad emanare provvidenze in modo da evitare alle imprese vinicole ag-

gravi dei costi tali da porre in ulteriore difficoltà le imprese vitivinicole e, di conseguenza, i produttori agricoli.

9/4297/48.

Santori.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela,

impegna il Governo

a varare misure compensative dell'inasprimento fiscale nei confronti dei mosti di uva e dei vini di uva fresca, al fine di non penalizzare un settore fondamentale per l'agricoltura italiana, come quello vitivinicolo, la cui attività rappresenta una risorsa fondamentale per vaste aree del Paese, nonché una produzione di punta della nostra agricoltura e della connessa industria di trasformazione.

9/4297/49.

Cavanna Scirea.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'Iva che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela,

impegna il Governo

a varare misure dirette ad alleviare l'aggravio nei confronti delle prestazioni di trasporto urbano di persone e cose, la cui attività riveste un carattere di grande utilità sociale ed allevia i gravi problemi di mobilità, soprattutto nelle grandi aree urbane.

9/4297/50.

Danese.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono numerose imprese che versano in gravi condizioni economiche e finanziarie a causa di una crisi che si protrae ormai da anni;

considerato che un inasprimento dei termini di emissione e registrazione delle fatture comporta sicuramente ulteriori oneri a carico di queste,

impegna il Governo

ad astenersi da qualsiasi provvedimento che modifichi, comprimendoli, i termini previsti per la emissione e registrazione delle fatture.

9/4297/51.

Berruti.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono, tra l'altro, le imprese turistiche ed in particolare quelle che erogano servizi attinenti la balneazione, resi da concessionari demaniali, marittimi, lacustri e fluviali, che annoverano un numero rilevante di addetti;

considerato che l'industria turistica soffre gli effetti di una crisi dovuta ad un calo generale delle presenze italiane e straniere nei nostri esercizi;

rilevato che tale calo è da ascrivere ad un cospicuo aumento dei prezzi che

comporta una perdita di competitività rispetto ad altri Paesi vicini, soggetti ad una pressione fiscale più contenuta,

impegna il Governo

a provvedere all'emanazione di provvidenze tali da evitare un ulteriore aggravio dei costi dei servizi turistici per l'impresa italiana ed a garantire quindi la competitività delle nostre imprese turistiche rispetto a quelle dei vicini Paesi europei.

9/4297/52.

Saraca.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono, tra l'altro, le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, che riguardano il normale esercizio di qualsiasi attività sportiva esercitata in chiave professionistica;

considerato che la previsione di imposta sui contratti relativi alle cessioni di sportivi professionisti può limitare questi passaggi con grave nocimento allo sport italiano in generale ed in particolare a tutte le società sportive in esso operanti,

impegna il Governo

a riesaminare l'opportunità delle disposizioni fiscali predette che sono tali da ridurre o comprimere la libertà di mercato nel settore sportivo.

9/4297/53.

Gastaldi.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie

di inasprimenti dell'IVA che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela,

impegna il Governo

a varare misure dirette ad alleviare l'aggravio nei confronti dei materiali audiovisivi, degli strumenti musicali, dei dischi, dei nastri, delle cassette e videocassette, per non colpire un settore promettente e che non merita di essere penalizzato in modo indiscriminato.

9/4297/54.

Lorusso.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede, tra l'altro, una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono il settore delle radiodiffusioni trasmesse in forma codificata o della diffusione radiotelevisiva a mezzo di reti via cavo o via satellite, che costituiscono fenomeni ormai consolidati;

considerato che un ulteriore aumento dei canoni dovuti all'inasprirsi della pressione fiscale potrebbe ridurre in modo drastico il numero degli utenti abbonati, e comportare di conseguenza gravi difficoltà per la sopravvivenza delle aziende operanti nel settore,

impegna il Governo

a riesaminare l'opportunità dei nuovi aggravii fiscali per le imprese esercenti le attività di radiodiffusione o diffusione radiotelevisiva via cavo o via satellite, o comunque in forma codificata, in modo tale da garantire ad esse il necessario equilibrio economico e agli utenti un maggiore pluralismo nell'informazione.

9/4297/55.

Masiero.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono l'agricoltura italiana che attraversa momenti di profonda crisi derivanti dagli eccessivi oneri fiscali ad essa imposti;

rilevato che gli addetti al settore stanno subendo progressivi ridimensionamenti;

visto che il termine per la regolarizzazione delle società semplici operanti in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato differito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, al 1° dicembre 1997;

considerato che nella modificazione delle ditte individuali il termine è posto dal comma 75-bis dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,

impegna il Governo

ad emanare una disposizione che proroghi detti termini al 1° dicembre 1998.

9/4297/56.

Frau.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA, che colpiscono il settore edilizio, che attraversa un particolare stato di crisi tale da rendere incerto il futuro di molte realtà produttive. La pressione fiscale e contributiva in costante aumento, sono da ritenere elementi essenziali di questa crisi;

rilevato che l'elevato costo delle materie prime e dei semilavorati incida grandemente sui costi di produzione in campo edilizio,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni tali da contenere l'aliquota IVA relativa all'acquisto di materie prime o semilavorati necessari al ciclo produttivo dell'industria edilizia entro limiti contenuti.

9/4297/57.

Michelini, Santori.

La Camera,

considerato che il Disegno di legge 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, prevede in particolare all'articolo 1 pesanti inasprimenti dell'aliquota IVA.

impegna il Governo

a valutare a fondo le implicazioni negative di questo indiscriminato appesantimento della imposizione indiretta soprattutto in termini di aumenti dei prezzi e di compressione ulteriore dei consumi ed a varare misure e provvedimenti atti a compensare tali effetti negativi e soprattutto diretti a contenere la dinamica della spesa che deve rappresentare la via maestra per il risanamento della finanza pubblica in luogo dell'indiscriminato aumento della pressione fiscale fin qui perseguito.

9/4297/58.

Conte.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela,

impegna il Governo

ad adoperarsi presso i Governi degli Stati membri per rendere possibile l'immissione dei materiali audiovisivi, dei dischi, dei nastri, delle cassette e videocassette soggetti a diritto d'autore, nella fascia di imposizione ad aliquota IVA ridotta nel periodo transitorio e fino all'istituzione dell'aliquota unica.

9/4297/59.

Romani.

La Camera,

considerato che il disegno di legge 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, prevede all'articolo 1 comma 2 l'abolizione dell'aliquota IVA del 16 per cento e quindi lo spostamento di numerosi beni all'aliquota superiore del 20 per cento;

visto che tale specifica misura penalizza in particolare il vitale settore dell'abbigliamento,

impegna il Governo

a varare misure dirette a compensare tale incongruo inasprimento fiscale che colpisce un settore fondamentale della nostra economia.

9/4297/60.

Scaltritti.

La Camera,

considerato che il disegno di legge 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, prevede tra l'altro all'articolo 1 comma 3 l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 che fissa al 4 per cento l'IVA relativa agli interventi per la realizzazione e la riqualificazione della distribuzione negli edifici e nelle abitazioni dei segnali provenienti da reti via cavo o via

satellite nonché per gli abbonamenti alla diffusione radio televisiva con accesso condizionato,

impegna il Governo

a varare norme che consentono il rispetto complessivo di quanto previsto dalla legge 249/1997 evitando penalizzazioni incongrue per un settore in rapida evoluzione e trasformazione.

9/4297/61.

Di Luca.

La Camera,

considerato che il disegno di legge 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, al comma 5 dell'articolo 1 prevede una maggiore gradualità dell'inasprimento delle aliquote IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e agli enti pubblici violando così il principio di equità,

impegna il Governo

a varare misure dirette ad evitare disparità di trattamento fiscale tra operazioni del tutto simili solo in relazione al carattere pubblico o privato di una delle parti.

9/4297/62.

Giuliano.

La Camera,

considerato che il disegno di legge 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, prevede all'articolo 1 comma 5 una maggiore gradualità dell'inasprimento dell'IVA per le operazioni nei confronti di enti pubblici,

impegna il Governo

a estendere tali benefici anche nei confronti delle operazioni riguardanti le comunità montane.

9/4297/63.

Armosino.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, riafferma la penalizzazione fiscale nei confronti dell'allevamento di cavalli e della partecipazione alle corse da parte delle scuderie,

impegna il Governo

a correggere tale impostazione penalizzante e punitiva nei confronti di un settore economico che merita una maggiore attenzione e considerazione.

9/4297/64.

Errigo.

La Camera,

considerato che il disegno di legge 4297 di conversione del decreto-legge del 29 settembre 1997, n. 328, all'articolo 1 comma 6 non prevede l'esclusione dagli inasprimenti dell'IVA per le materie prime e semilavorati destinati alla ricostruzione o al recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi sismici,

impegna il Governo

a varare norme che consentano di armonizzare in modo razionale le provvidenze per le zone terremotate con i provvedimenti di natura fiscale.

9/4297/65.

Bertucci.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela,

impegna il Governo

a varare misure compensative dell'inasprimento fiscale nei confronti dei mosti di uva e dei vini di uva fresca, al fine di non penalizzare un settore fondamentale per l'agricoltura italiana, come quello vitivinicolo, la cui attività rappresenta una risorsa fondamentale per vaste aree del Paese, nonché una produzione di punta della nostra agricoltura e della connessa industria di trasformazione.

9/4297/66.

Collavini.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 4297, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, prevede una serie di inasprimenti dell'IVA che colpiscono indiscriminatamente settori meritevoli di particolare tutela,

impegna il Governo

a varare misure compensative dirette ad alleviare l'aggravio nei confronti delle operazioni riguardanti fiori e piante ornamentali, che rappresenta un settore di notevole importanza economica per alcune aree del Paese prive di risorse alternative significative e che, per tale ragione, non merita di essere penalizzato nel suo complesso.

9/4297/67.

Paroli, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Nan, Conte.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che i comuni, le province e le regioni, sono già stati pesantemente colpiti dalla legge finanziaria del 1997 con tagli ai trasferimenti erariali, ai quali si aggiungono quelli previsti con la legge finanziaria 1998;

ritenuto che non è intenzione, come è stato spesso sottolineato dalle amministrazioni degli enti locali, provvedere a colmare deficit finanziari dello Stato attraverso imposizioni fiscali volute dallo Stato stesso, senza predisporre alcuna consultazione degli enti interessati;

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede comunitaria in modo da arrivare ad una modifica delle norme in vigore tenuto conto che con la riduzione dei trasferimenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei comuni, delle province e delle regioni è divenuto estremamente oneroso;

a rivedere l'aliquota IVA fissata dal presente decreto sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi operate dagli enti locali.

9/4297/68.

Fontan, Cavaliere, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che:

con l'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge n. 549 del 1995 è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

tal nuovo tributo speciale, dovuto alla regione, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 ma con entrata a regime dal 1997;

la finalità dello stesso, è di coprire il costo ambientale di un'attività finora non assoggettata ad alcun esborso;

tal tributo viene a colpire ancora una volta gli imprenditori, essendo il soggetto passivo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

il tributo andrà ad incidere in maniera spropositata soprattutto nei confronti di un settore economico, come

quello edile, di per sé già in gran difficoltà. Infatti l'applicazione dell'imposta riferita, nello specifico, ai chilogrammi di rifiuti inerti prodotti e smaltiti, rapportata al costo attuale e corrente di smaltimento, espresso a volume nella gestione degli impianti di smaltimento relativi — assume una rilevanza e gravità tali da condizionare pesantemente l'attività da parte delle stesse imprese;

ulteriore onere per le imprese di questo comparto deriva dall'aumento dell'attuale costo di smaltimento, pari a circa il 50 per cento, determinato dalla fissazione del tributo a favore della Regione con tale nuova imposizione;

con tale nuova imposizione, continua la penalizzazione e lo sfruttamento dei comuni montani che pagano ulteriormente la loro diversità ed il loro disagio ai vari livelli legislativi ed amministrativi;

impegna il Governo:

a rivedere le disposizioni finanziarie in materia, essendo evidente come il *modus agendi* sia a livello statale che regionale del legislatore non ha fatto altro che penalizzare ulteriormente la concreta esigenza della montagna e dei suoi cittadini;

a procedere, per quanto in potere e competenza, al contenimento dell'imposta entro il minimo previsto (2 lire per chilogrammo di rifiuto conferito), fissando l'obbligo da parte delle regioni di reinvestimento delle quote di risorse accantonate obbligatoriamente nei comuni montani interessati.

9/4297/69.

Bampo, Oreste Rossi.

La Camera,

esaminato l'articolo 3 del provvedimento in titolo;

considerato che nel caso di operazioni triangolari il secondo cedente può essere notiziato tardivamente rispetto ai nuovi termini previsti dalla legge, riguardo

al momento di effettuazione dell'operazione, vale a dire dal momento del trasporto dei beni dal primo cedente al cessionario;

impegna il Governo:

a specificare che la previsione dell'articolo 3 non sia applicata nei casi di operazioni triangolari;

a prevedere maggiori spazi temporali per gli adempimenti del secondo cedente.

9/4297/70.

Caparini, Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

premesso che:

il Gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania è fortemente preoccupato per i risvolti negativi che il provvedimento in questione può avere nei confronti dell'intera economia agricola;

gli attuali costi di produzione e della mano d'opera specializzata sono in costante aumento, al contrario dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli;

le aliquote di compensazione, che sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura, con molta probabilità saranno modificate entro il prossimo 31 dicembre 1997, assumono particolare rilevanza in considerazione del fatto che orientamento del Governo, prevede una riduzione stante la necessità di adeguamento alle medie europee, ciò allargherebbe la forbice tra aliquota ordinaria e aliquota di compensazione con ulteriori riflessi penalizzanti per il settore agricolo;

il settore carni già in forte crisi è oltremodo penalizzato (mucca pazza) rischia di pagare un ulteriore onere interamente gravante sul prezzo delle produzioni alla stalla, in stretta correlazione con il settore foraggiero - cerealicolo direttamente correlato all'allevamento e alla pro-

duzione carne dove ad esempio le cessioni di foraggio determineranno un versamento del 6 per cento;

il settore vino vedrebbe paralizzare il mercato dei privati ad esclusivo vantaggio dei grossi centri della distribuzione e dei supermercati. Un portafoglio clienti costruito con anni di lavoro serio e di grandi sacrifici rischia di depauperarsi in un semestre;

impegna il Governo

a ridurre la forbice fra le aliquote ordinarie e quelle di compensazione ad un massimo di due punti, ad adottare perciò le seguenti modifiche al decreto-legge n. 328/97:

aliquota ordinaria per vini: riduzione dal 20 per cento al 10 per cento;

aliquota foraggio: riduzione dal 10 per cento al 4 per cento;

aliquota animali vivi della specie bovina: modifica dal 6 per cento al 7,5 per cento.

9/4297/71.

Lembo, Cavaliere.

La Camera,

rilevato come da circa un anno il settore turistico sia interessato da un fenomeno di progressiva recessione, con conseguente calo sia in termini di arrivi che di presenze, specie da parte dei visitatori italiani;

constatato che, al contrario, una significativa ripresa del comparto turistico nazionale favorirebbe la crescita dell'occupazione specie nelle aree depresse del Paese;

considerato che molti Paesi europei godono di aliquote IVA più basse di quelle praticate in Italia e che ciò obiettivamente comporta una pesante ulteriore penalizzazione per tutte le attività ricettive sia del settore alberghiero, che del campeggio all'aria aperta, nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi;

atteso che recentemente a Londra si è tenuta una riunione organizzata dall'Hotrec, con all'ordine del giorno proprio l'obiettivo non solo di armonizzare le aliquote IVA nel comparto turistico, ma anche e soprattutto di definire una strategia europea unitaria che, partendo dalla fissazione di una aliquota al livello più basso possibile, si ponesse con successo l'obiettivo di rilanciare l'intero settore, fortemente insidiato dai Paesi mediterranei concorrenti extra U.E.;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a rivedere verso il basso l'aliquota IVA fissata dal presente decreto per il comparto turistico, tenuto conto che solo un'aliquota a livelli inferiori, creerebbe nuova occupazione e soprattutto forti incentivi agli investimenti;

ad adoperarsi in sede comunitaria al fine di definire una aliquota unica per tutte le attività concesse al comparto turistico di entità non superiore all'aliquota minima fissata per i prodotti di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e confermata dal presente decreto di cui si chiede la conversione in legge.

9/4297/72.

Bono.